

notificazione tanto della sentenza quanto degli atti di appello.

Ora, se si concede la facoltà di fare la dichiarazione di domicilio nel mandato, mancherà assolutamente alla parte avversa la prova necessaria per poter fare la notificazione della sentenza nel domicilio, perchè nell'atto di citazione rimane la dichiarazione di domicilio, e la parte nella copia che le viene notificata sa qual'è il domicilio eletto; ma se la dichiarazione di domicilio verrà fatta nel mandato e questo, finita la causa, sarà ritirato dalla parte, la parte avversaria non saprà più in quale domicilio eletto fare la notificazione della sentenza ed eventualmente dell'atto di appello.

Vorrei quindi che la Commissione modificasse questo articolo; altrimenti occorrerà modificare tutta quella parte del Codice di procedura civile, che si riferisce alla notificazione delle sentenze e degli atti di appello.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione non può consentire nel pensiero dell'onorevole Monti-Guarnieri, perchè non le pare che la sua preoccupazione possa essere divisa, nè attesa. Se la dichiarazione di domicilio è fatta nel mandato, poichè l'articolo 7 stabilisce che si deve il mandato esibire al cancelliere e che si deve prender nota nel foglio di udienza e del mandato e dell'atto di dichiarazione di residenza o di domicilio, vuol dire che in questo caso si dovrà prendere atto della dichiarazione distintamente dal mandato, comunque fatta nel mandato. Non mi pare che vi possa esser dubbio al riguardo, dal momento che non si tratta d'altro che di stabilire piuttosto l'atto separato che non l'atto compreso nella procura. Quando si debba esibire con la procura anche l'atto di dichiarazione, nulla si oppone, se in uno stesso atto vi sia il mandato al procuratore e la dichiarazione di domicilio, che di quest'ultima si prenda nota distintamente, dalla quale nota la controparte è edotta con atto perfettamente regolare, e per ogni effetto giuridico, della dichiarazione di residenza o di domicilio.

Vigna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vigna. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che, cioè, egli ritiene sempre possi-

bile la dichiarazione di domicilio nel mandato, poichè il mio emendamento aveva semplicemente lo scopo di eliminare una questione al riguardo, non insisto.

Presidente. Onorevole Pivano, insiste nel suo emendamento?

Pivano. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ritiro.

Presidente. Allora veniamo ai voti.

L'onorevole ministro accetta che nell'articolo 7 siano soppresse le parole: « salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile. »

Metto a partito l'articolo 7 con la soppressione delle parole citate.

(È approvato).

Art. 8.

« Prima della discussione i procuratori, o le parti nelle cause commerciali, si comunicano le comparse conclusionali per copia, ed i documenti che non siano stati precedentemente depositati.

« La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti prodotti in udienza e non depositati precedentemente.

« Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali e nello elenco devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate all'altra parte, salvochè questa, o il suo procuratore, apponga il visto alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali.

« La comunicazione dei documenti si deve sempre fare col mezzo della Cancelleria. »

A quest'articolo sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri, Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte e Ottavi, ed è il seguente:

« Alle parole del primo comma: si comunicano, sostituire: « si scambiano », e dopo le parole: « per copia », aggiungere: « e si comunicano ».

Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Lo accetto.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Mango per la soppressione delle parole « o le parti » nel primo comma non ha più ragione d'essere.

Segue l'emendamento al secondo comma proposto ugualmente dagli onorevoli Calvi,